



# COMUNE DI CALASCIBETTA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

## Deliberazione del Consiglio Comunale COPIA

Adunanza del 10/01/2022

Verbale n. 4

**Oggetto:** Approvazione Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 – Ricognizione partecipazioni possedute

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 17:00 e segg., nella Sala delle Adunanze del Comune, convocato nelle forme prescritte dalla normativa vigente con appositi avvisi regolarmente notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria ed in modalità mista, in presenza e da remoto, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
CUCCI SALVATORE	X		GERVASI DONATELLA	X	
LA PAGLIA DANIELE	X		FOLISI MELINA	X	
BONGIORNO CARMELA		X	DI FRANCO CECILIA	X	
D'AGRISTINA SIMONE	X		DI FRANCO GIUSEPPE	X	
FOLISI ROSA	X		DELLO SPEDALE LA PAGLIA SALVATORE	X	
LO VETRI FRANCESCO	X		LO VETRI CARMELO	X	

PRESENTI N. 11

ASSENTE N.1

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, dott. Salvatore Cucci.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Pietra Dello Spedale Venti.



Il **Presidente** pone in trattazione il punto n. 4 all'O.d.G. avente per oggetto: "Approvazione Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 – Ricognizione partecipazioni possedute", dando lettura della proposta.

Relaziona la proposta il **dott. Angelo Di Dio**, Dirigente dell'Area Economico – Finanziaria.

Interviene il **cons. Lo Vetri Francesco**, il quale anticipa il voto favorevole della maggioranza.

Poiché nessun'altro chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto in esame.

L'esito della votazione, resa per alzata di mano, è il seguente:

Consiglieri presenti n. 11 – assente n. 1 (Bongiorno) – votanti n. 11 – voti favorevoli n. 11,

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista ed esaminata** la proposta di delibera avente per oggetto: "Approvazione Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 – Ricognizione partecipazioni possedute";

**Accertato** l'esito della votazione, meglio sopra riportata;

### **D E L I B E R A**

**Approvare** la proposta di delibera avente per oggetto: "Approvazione Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 – Ricognizione partecipazioni possedute" che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.



# COMUNE DI CALASCIBETTA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto: approvazione piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art 20 D.Lgs. 175/16 - ricognizione partecipazioni possedute**

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

**CONSIDERATO** che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

**RICORDATO** che, in base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Comune ha provveduto con delib di CC nr 47 del 27.12.2018, quindi entro lo scorso 31 dicembre 2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, considerando sia le società strettamente intese e sottoposte all'applicazione del DLgs 175/2016, sia gli organismi partecipati con natura giuridica diversa dalle società ex art 17 D.L.90/14, indicando per ognuna le ragioni del mantenimento e prendendo atto che non vi sono società da dismettere o vendere le quote possedute e, trattandosi di partecipazioni obbligatorie per legge e con quote minoritarie, che rientrano nell'art 4, non si è predisposto alcun piano di razionalizzazione;

**RICHIAMATO** quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

*"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*



- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Calascibetta, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Calascibetta anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

**CONSIDERATO** che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto indicato nella norma sopra richiamata, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, quindi per ciò che attiene alla specifica situazione del comune di Calascibetta per i seguenti motivi:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, che giustifica il mantenimento della SRR ATO nr 6 Enna Provincia per la organizzazione, regolazione, controllo e scelta della forma di gestione del servizio di igiene ambientale con particolare riferimento agli impianti, partecipazione obbligatoria ex LR 9/10;

b) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto dei comuni da enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**ATTESO** come il TUSP, si applica sotto il profilo oggettivo alle partecipazioni possedute dai Comuni rientranti nella forma della società, di cui ai titoli V e VI del capo I del libro V del cc, ed in particolare nella forma di società consortili, per azioni o responsabilità limitata, restano escluse le partecipazioni ad enti associativi diversi dalle società, alle quali si applicano specifiche normative, in tal senso resta esclusa la partecipazione al GAL, all'Anci, per la sussidiarietà degli enti associati



ecc in tal senso anche recenti pronunce della Corte dei Conti sez regionale Piemonte 5/16 e Corte dei Conti Sicilia 61/16;

**CONSIDERATO** che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione straordinaria effettuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, della revisione ordinaria effettuata per il 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2021, per il 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 19/02/2020, oltre che del piano adottato nel 2015 con delibera di CC nr 19 del 14.04.2015, ex L 190/14 art 1 c 611, con la quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione ed è stata effettuata una ricognizione con motivazione di mantenimento di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Calascibetta;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, considerando ai soli fini ricognitivi anche le partecipazioni escluse dal campo di applicazione del T.U.S.P., è stato istruito dal servizio segreteria generale, in conformità ai sopra indicati criteri e sulla base delle informazioni pervenute dagli stessi organismi partecipati, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata sub A), alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del citato art. 20 del decreto 175/2016, questo comune non ha partecipazioni da alienare, poiché si tratta di partecipazioni obbligatorie per legge in società che gestiscono servizi pubblici locali alcune delle quali in liquidazione e per altro si tratta di partecipazioni minoritarie in società per le quali il comune non detiene il controllo o comunque partecipazioni consentite ex art 4 D.Lgs 175/2016;

**RITENUTO**, altresì, come anche per ciò che attiene alle azioni di razionalizzazione, trattandosi di società obbligatorie e nelle quali il comune detiene partecipazioni minoritarie e non ha il controllo, che rientrano nell'art 4 del Decreto, ai sensi dell'art 20 c 2 lett a) non è prevista alcuna misura di razionalizzazione;

**ATTESO** che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art 20 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

**RICORDATO** che, anche se il D.Lgs. 175/16 riguarda, quali soggetti passivi, le società strettamente intese, quindi le partecipazioni dirette ed indirette detenute dal comune in società, ai sensi dell'art 17 c 4 D.L.90/14, sopra citato, la ricognizione è stata fatta anche per ciò che attiene ad organismi ed enti di diritto pubblico o privato partecipati dal Comune diversi dalle società, così come già fatto gli scorsi anni in occasione della revisione straordinaria ed ordinaria di cui alle deliberazioni consiliari sopra citate;

**DATO ATTO** che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa nell'ALLEGATO A alla presente deliberazione.

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione;

**PRESO ATTO** infine del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore finanziario in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del presente atto;

**PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI**

- I.** di **APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Calascibetta alla data del 31.12.2020 individuandole come da documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;
- II.** di **DARE ATTO**, per le motivazioni espresse in premessa, che non vi sono partecipazioni da alienare né da liquidare;
- III.** di **PRENDERE ATTO** che nell'Allegato A) si evidenzia anche lo stato di attuazione del piano di revisione ordinaria di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 02/2021;
- IV.** di **DARE ATTO** che non vi sono partecipazioni da razionalizzare, poiché rientrano nell'art 4 del D.Lgs 175/2016;
- V.** di **MANTENERE** le partecipazioni negli enti ed organismi evidenziati nella relazione, che non rientrano nelle forme societarie, per le quali si è effettuata la ricognizione ai fini della trasparenza e secondo quanto previsto dall'art 17 c 4 D.L 90/14;
- VI.** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società ed Enti partecipati dal Comune;
- VII.** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
- VIII.** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti;
- IX.** di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL SINDACO

AVV. PIERO ANTONIO SANTI CAPIZZI



**OGGETTO: approvazione piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art 20 D.Lgs. 175/16 - ricognizione partecipazioni possedute**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria**

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;

VERIFICATA la competenza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti di legge esprime parere **"Favorevole"**

Addì, 15/12/2011

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Dott. Angelo Di Dio

---

**PER LA REGOLARITA' CONTABILE**

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere **"Favorevole"** in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 15/12/2011

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott. Angelo Di Dio

---



**RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

*(allegato alla delibera del Consiglio Comunale n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione revisione ordinaria)*

**COMUNE DI CALASCIBETTA**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**

**RELAZIONE RELATIVA ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  
DELLE PARTECIPATE (Art. 20 D.Lgs. 175/2016)  
ALLA DATA DEL 31.12.2020**

**SOMMARIO**

1. *Premessa*
2. *La normativa di riferimento*
  - 2.1 *La revisione straordinaria: l'articolo 24 D.Lgs. 175/2016*
3. *I contenuti del piano di revisione straordinaria del comune*
  - 3.1 *I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente*
  - 3.2 *Le partecipazioni societarie prese in considerazione*
  - 3.3 *Raccolta di informazioni*
  - 3.4 *Le risultanze finali del Piano*





## 1. Premessa

L'art. 20 contenuto nel D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) ripropone con una scadenza annuale l'adempimento della «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La presente relazione si propone di illustrare le modalità con cui l'Amministrazione dovrà effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura dell'attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

La presente relazione, redatta a distanza di un anno da quella di razionalizzazione straordinaria di cui all'art 24 DLgs 175/16, ed effettuata con deliberazione di CC n. 83 del 04.10.2017, e alla revisione ordinaria approvata con delibera di consiglio comunale n. 4 del 29/01/2019, nonché delle successive deliberazioni n. 9 del 19/02/2020 e n. 2 del 21/01/2021 e si propone di illustrare lo stato di avanzamento delle operazioni previste fornendo un utile base di valutazione e di partenza per la costruzione del nuovo Piano di razionalizzazione periodica a cui ogni ente è soggetto a partire dall'anno 2018 in attuazione dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016.

## 2. La normativa di riferimento

Prendendo spunto da norme approvate in passato in modo estemporaneo, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del D.Lgs. n. 175/2016, i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti richiedendo a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente una verifica periodica del processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni che si conclude con un proprio provvedimento il quale, partendo dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, giunge a predisporre, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

### **Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;





e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114* e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

### 3. I contenuti del piano di razionalizzazione periodica

Conclusa l'analisi dell'articolo, nei paragrafi successivi si cercherà di approfondire i contenuti dei vari commi e le attività poste in essere. A tal fine il lavoro è stato articolato come segue:

1) Definizione del perimetro delle partecipate da analizzare tenuto conto dello stato di attuazione del Piano di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 del TUSP approvato con deliberazione di C.C. n. 83 del 04/10/2017.

2) Definizione del Piano di razionalizzazione periodica.

3) Approvazione e trasmissione del Piano.

Ai sensi dell'art 24 sopra citato, il Comune di Calascibetta ha approvato:

la revisione straordinaria con la deliberazione di C.C. n. 83 del 04.10.2017;

la revisione ordinaria relativa all'anno 2017 con la deliberazione di C.C. n. 4 del 29/01/2019;

la revisione ordinaria relativa all'anno 2018 con la deliberazione di C.C. n. 9 del 19/02/2020;

la revisione ordinaria relativa all'anno 2019 con la deliberazione di C.C. n. 2 del 21/01/2021;

Anche se il D.Lgs. 175/16 riguarda, quali soggetti passivi, le società strettamente intese, quindi le partecipazioni dirette ed indirette detenute dal comune in società, ai sensi dell'art.17 c 4 D.L.90/14, sopra





citato, la ricognizione è stata fatta anche per ciò che attiene ad organismi ed enti di diritto pubblico o privato partecipati dal Comune.

Nel piano di revisione straordinaria il Comune ha provveduto a definire dapprima il “perimetro delle società” da considerare all’interno del Piano di razionalizzazione procedendo ad una loro distinzione tra partecipazioni dirette ed indirette.

Inoltre, per ciascuna di esse, è stata effettuata una analisi per ciascuna società, al fine di evidenziare la presenza degli elementi previsti dal legislatore per il mantenimento della società e, quindi, proporre le azioni da porre in essere.

Rinviando agli allegati alla delibera di C.C. n. 2 del 21.01.2021, per una analisi delle tabelle, nei paragrafi che seguono verranno evidenziate esclusivamente le società per le quali era stata prevista una eventuale azione di razionalizzazione indicandone lo stato dell’arte e, nel caso di ritardo, le cause dello stesso oltre che le azioni eventualmente intraprese.

### **3.1 I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall’ente**

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento, ma anche i precedenti atti adottati dall’ente, in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il nostro ente ha da tempo avviato un percorso di ricognizione delle proprie partecipazioni sinteticamente riepilogato attraverso i vari atti amministrativi nella tabella che segue:

Provvedimenti N. e data	Oggetto	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
Delib. G.M. n. 66 del 07/10/13	Modifica delibera n. 63/2013 ad oggetto: “Preso atto partecipate ex art. 3, comma 2 legge 244/2007	Art. 3, comma 2 Legge 244/2007
Determina Sindacale n.118 del 31/03/2015	Approvazione piano di razionalizzazione delle Società partecipate ai sensi dell’art. 1 comma 611 e seg. Legge 190/2014	Art 23 DL 66/14 e art 1 c 611 L 190/14
Delib. C.C. n. 62 del 22/10/15	Preso atto approvazione piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art. 1 comma 611 e seg. Legge 190/2014	Art 23 DL 66/14 e art 1 c 611 L 190/14
Delib. C.C. n.83 del 04.10.2017	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs n. 175/2016, come modificato dal D.lgs n. 100/2017 – Ricognizione partecipazioni possedute	Art 24 D.Lgs. 175/16
Delibera di C.C. n. 4 del 29/01/2019	Approvazione piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art.20 D. Lgs. 175/16- Ricognizione partecipazioni possedute	Art.20 D. Lgs. 175/16
Delibera di C.C. n. 9 del 19/02/2020	Approvazione piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art.20 D. Lgs. 175/16- Ricognizione partecipazioni possedute	Art.20 D. Lgs. 175/16
Delibera di C.C. n. 2 del 21/01/2021	Approvazione piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art.20 D. Lgs. 175/16- Ricognizione partecipazioni possedute	Art.20 D. Lgs. 175/16





Come può facilmente evincersi dalla tabella, l'ultimo intervento ricognitivo e di razionalizzazione è stato quello previsto dal legislatore lo scorso anno con il piano di revisione ordinaria previsto dall'articolo 24 del TUSP. In esso si prevedeva con riferimento a ciascuna delle società di seguito riportate uno specifico percorso.

Denominazione società	Quota di partecipazione	Azioni di razionalizzazione contenute in attuazione dell'art. 24 D. Lgs. 175/2016
SRR A.T.O.6 - Enna	2,91%	Contenimento dei costi. Ente obbligatorio (art. 6 L.r. n.9/2010) dettata da disposizioni normative regionali di settore ed inquadrabili nelle partecipazioni nelle società di gestione di servizi pubblici locali di interesse generale. La Società ha intrapreso un percorso virtuoso e presenta bilanci in attivo.
ATO EnnaEuno	2,42%	Nessuna. Ente posto in liquidazione e sottoposto a procedura fallimentare
SICILIA AMBIENTE S.p.a.	0,20%	Nessuna. Società con procedura in corso di scioglimento e liquidazione-fallimento

Nello specificare che la Società Consortile a s.r.l. ROCCA DI CERERE, secondo quanto previsto nel decreto legislativo 175/2016, all'art. 20 comma 2, il quale rimanda all'art. 4 comma 6, essendo costituita ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014, non sarebbe soggetta a revisione ordinaria, purtuttavia ne viene stabilita l'utilità in considerazione dei numerosi vantaggi derivano da tale partecipazione.

Denominazione società	Quota di partecipazione	Natura dell'Ente	Azioni di razionalizzazione contenute nel piano
Società consortile s.r.l. ROCCA DI CERERE	2,99%	Gruppo azione locale – società	Nessuna. E' stata mantenuta in quanto utile per la promozione dello sviluppo del territorio locale.

Nel piano di revisione straordinaria non erano previste alienazioni né liquidazioni o fusioni poiché le partecipazioni riguardano società obbligatorie per legge per la gestione di servizi pubblici locali; mentre per gli organismi diversi dalle società, il C.C. per le motivazioni indicate, ha deliberato il mantenimento.

Il presente Piano di revisione ordinaria si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento approvato dal Consiglio Comunale n. 2 del 21.01.2021 di cui costituisce un aggiornamento.





### 3.2 Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire il cosiddetto “perimetro delle società” da considerare all'interno del Piano di razionalizzazione.

Le due tabelle che seguono, distinguendo le partecipazioni dirette ed indirette, permettono di comprendere le attività di ciascuna ed il grado di partecipazione prima della proposta di razionalizzazione.

Da specificare che in data 01/09/2020 è stata avviata l'attività dell'Assemblea Territoriale Idrica Enna (ATI ENNA), Ente pubblico, rappresentativo di tutti i Comuni della Provincia di Enna, alla quale la legge regionale n.19/2015 attribuisce le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.

Dalla data del 1 settembre 2020 l'ATI di Enna è subentrata al Consorzio Ato 5 Enna a titolo universale con il trasferimento delle competenze, delle funzioni, del personale e del contratto di gestione con AcquaEnna scpa.

La Società Consortile ATO 5 risulta tutt'oggi in liquidazione, in attesa della definitiva estinzione, per cui viene inserita nella presente rilevazione.

#### RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	01201410865	SRR soc consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO nr 6 Enna	2013	2,91	Organizzazione territoriale, regolamentazione, affidamento e controllo del servizio rifiuti, con particolare riguardo agli impianti	no	no	no	no
2	01282460862	Assemblea Territoriale Idrica Enna (ATI ENNA)	2020	2,67	Programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato	no	no	no	no
3	91025350868	Soc consortile ATO 5 in liquidazione	2001	1,35	Gestione e controllo servizio idrico	no	no	no	no
4	01058960863	Soc consortile ATO EnnaEuno in liquidazione	2002	2,42	Gestione servizio igiene ambientale	no	no	no	no
5	00548140862	Sicilia Ambiente S.p.a.	1989	0,2	Gestione servizio igiene ambientale	no	no	no	no

Con riferimento alle società partecipate direttamente è da precisare che la SRR è prevista dalla L.R. n. 9/10, la partecipazione è obbligatoria poiché società consortile che svolge la funzione di autorità regolatrice dell'ambito ottimale per il servizio di igiene ambientale. La legge regionale, tra l'altro, riserva alla società la competenza esclusiva in materia di realizzazione, scelta della forma di gestione e controllo degli impianti.

La Società Sicilia Ambiente risulta, da visura camerale effettuata, con procedura concorsuale in corso: scioglimento, liquidazione, fallimento.





## RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

Prog- res- sivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costi- tuzione	Denominazione società/ organismo tramite	% Quota di parteci- pazione società/ organismo o tramite	% Quota di parteci- pazione indiretta Ammini- strazione	Attività svolta	Partecipa- zione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1220960866	Ambiente e tecnologia	2015	SRR ATO nr 6 Enna provincia	100,00%		Gestione impianti per conto della SRR	no	si

Con riferimento alle società partecipate indirettamente, è da precisare che la SRR, possiede, quale partecipazione indiretta, la società sopra evidenziata. Si tratta di una società a responsabilità limitata, costituita dalla SRR, che ne detiene l'intero capitale, quale società di scopo. Si tratta di una società partecipata al 100% dalla SRR, costituita con la formula del in house providing per la gestione degli impianti a servizio dell'ambito.

Secondo le linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro, con riferimento alle partecipazioni indirette, sono oggetto di revisione quelle detenute per il tramite di una società nella quale l'amministrazione partecipa direttamente e ne detiene il controllo, sia pur congiunto. Alla luce di tale considerazione, quindi, la società Ambiente e tecnologia, viene censita nella presente relazione, ma non rientra tra le partecipazioni del comune di Calascibetta che non detiene il controllo della SRR.

Come già precisato sopra, il comune, nel piano di revisione straordinaria ha effettuato la ricognizione anche per ciò che attiene ad organismi ed enti di diritto pubblico o privato partecipati dal comune creati ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 e, pertanto, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 175/2016 all'art. 20 che rimanda all'art. 4 comma 6, non soggette all'obbligo di revisione, come di seguito evidenziati:

Progres- sivo	Codice fiscale	Denominazione	Anno di costi- tuzione	% Quota di parteci- pazione	Attività svolta
A	B	C	D	E	F
1	00667240865	Società Consortile a.r.l. Rocca di Cerere Geopark	1998	2,99	Gruppo di azione locale per lo sviluppo del territorio

### 3.3 Raccolta di informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette, indirette, ed organismi diversi dalle società, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

Al fine di raccogliere le necessarie informazioni si è provveduto a richiedere alle Società partecipate dell'ente una scheda di rilevazione, in modo da avere i dati per poter procedere con la revisione ordinaria di cui alla presente alle quali ad oggi hanno dato riscontro solamente la SRR e il GAL Rocca di Cerere.

La ricostruzione del piano di razionalizzazione ordinario di cui alla deliberazione in esame, viene predisposto, pertanto, sulla scorta dei precedenti dati in possesso, le cui risultanze sono di seguito riportate.





### 3.4 Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono.

In particolare, potremmo distinguere:

	Tipologie di azioni	N. di partecipazioni	Tabella
Partecipazioni da conservare	Partecipazioni da mantenere senza azioni di razionalizzazione	6	TAB A
	Partecipazioni da mantenere con azioni di razionalizzazione	0	
Partecipazioni da alienare	Partecipazioni per le quali si prevede cessione/alienazione di quote	0	
	Partecipazioni per le quali si prevede liquidazione della società	0	
	Partecipazioni per le quali si prevede la fusione/incorporazione con altra società	0	

Nelle tabelle che seguono si riportano le principali informazioni riassunte per tipologia come da tabella precedente.

La tabella A che segue riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

TAB. A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	Assemblea Territoriale Idrica Enna (ATI ENNA)	Diretta senza controllo	Programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato	2,67	Partecipazione obbligatoria e comunque società in liquidazione
2	Soc consortile ATO 5 in liquidazione	Diretta senza controllo	Gestione e controllo servizio idrico	1,35	Partecipazione obbligatoria e comunque società in liquidazione
3	Soc consortile ATO EnnaEuno in liquidazione	Diretta senza controllo	Gestione servizio igiene ambientale	2,42	Partecipazione obbligatoria e comunque società in liquidazione e sottoposta a procedura fallimentare
4	Sicilia ambiente S.p.A	Diretta senza controllo	Gestione servizio igiene ambientale	0,2006	Partecipazione con procedura concorsuale: scioglimento e liquidazione - fallimento
5	SRR soc consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO nr 6 Enna provincia	Controllo congiunto per effetto di disposizioni di legge	Organizzazione territoriale, regolamentazione, affidamento e controllo del servizio rifiuti, con particolare riguardo agli impianti	2,91	Nessuna. La società ha intrapreso un percorso virtuoso e presenta i bilanci in attivo.
6	Società Consortile a.r.l Rocca di Cerere Geopark	Controllo congiunto per effetto di disposizioni di legge	Gruppo di azione locale per lo sviluppo del territorio	2,99	Nessuna. Da mantenere in quanto utile per la promozione dello sviluppo del territorio locale e con progetti di finanziamento in corso.






Si specifica che nessuno degli organi politici del Comune di Calascibetta riveste ruoli di rappresentanza, direzione o dipendenza nelle Società oggetto della presente rilevazione.

La deliberazione di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, verrà trasmessa alle Società partecipate dell'Ente, per le azioni conseguenti.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
*dott. Angelo Di Dio*



Il Sindaco  
*Avv. Piero Capizzi*





**PEC**

**Tipo E-mail**

**Da**

**A**

**Oggetto**

PEC

-- < studiocarlosgro@pec.it >

< protocollo@pec.comunecalascibetta.gov.it >

Trasmissione Parere n. 20/2021 Revisore dei Conti - Approvazione piano razionalizzazione partecipare

Domenica 19-12-2021 12:37:00

---

**Allegati:**

PARERE\_N. 20-2021.pdf.p7m

**Dati Tecnici:**

testo\_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml





COMUNE DI  
CALASCIBETTA

20 DIC. 2021

15851

Comune di Calascibetta  
Ufficio del Revisore dei Conti  
Parere N. 20/2021

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione "APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE".

Il sottoscritto Sgrò Carlo Revisore dei Conti del Comune di Calascibetta,

PREMESSO

Che è stato trasmesso a mezzo pec del 16.12.2021 Proposta di deliberazione di cui in oggetto;

CONSIDERATO

- Che ai sensi dell'art. 24 TUEL, ogni amministrazione pubblica deve effettuare "con provvedimento motivato" la ricognizione di tutte le partecipazioni;
- che ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 175/2016, una volta approvata la ricognizione, dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti e al Mef;
- che l'ente con delibera di Consiglio n. 2 del 21.01.2021 ha adottato la revisione ordinaria delle partecipate;

RILEVATO

Che al 31.12.2020 le Società partecipate direttamente dal Comune risultano essere:

- a) SRR ATO n. 6 Enna con partecipazioni del 2,91%
- b) ATO 5 in liquidazione con partecipazioni del 1,35%;
- c) ATO Ennauno in liquidazione con partecipazioni del 2,42%;
- d) Sicilia Ambiente Spa 0,2%;
- e) Assemblea territoriale idrica Enna (ATI ENNA) con partecipazione del 2,67%;

Che al 31.12.2020 la Società partecipata indirettamente dal Comune risulta essere:

- a) SRR Ato n. 6 Enna Provincia compartecipazione posseduta al 100% dalla SRR.

VISTI

- Il D. Lgs. 267/2000;
- Il D. Lgs 175/2016;

- Lo Statuto e il regolamento di Contabilità
- I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

esaminata la proposta di cui in oggetto, esprime parere favorevole.

Mirto, lì 20.12.2021

Il Revisore dei Conti  
(Firmato digitalmente)  
Dr. Carlo Sgrò



Del che è redatto il presente verbale, che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue.

**Il Consigliere Anziano**

**Il Presidente del Consiglio**

**Il Segretario Generale**

F.to La Paglia dott. Daniele

F.to Cucci dott. Salvatore

F.to Dello Spedale Venti dott.ssa Pietra

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune, istituito nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 e ai sensi del combinato disposto di cui all'art.11 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii. e dell'art.89 del D.P.R.S. n.3 del 29/10/1957 dal giorno 21.01.2022 e per quindici giorni fino al giorno 05.02.2022 e contro di essa non /sono state prodotte opposizioni.

Calascibetta, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della pubblicazione**

F.to \_\_\_\_\_

---

Il Segretario Comunale certifica – su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line, istituito nel sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 il giorno \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 dicembre 1991, n. 44 così come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. 17/2004 e dell'art.89 del D.P.R.S. 29/10/1957 N.3 e contro di essa non /sono state prodotte opposizioni.

Calascibetta, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

F.to dr.

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

X

ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991.

ai sensi dell' art.16 della L.R. n. 44/1991;

Calascibetta, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

F.to

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE , in atti da servire per uso amministrativo.

Calascibetta \_\_\_\_\_

